



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale – Ufficio V

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area V della dirigenza sottoscritto in data 11 aprile 2006 e, in particolare, gli articoli 11 e 20, per le parti non disapplicate dal contratto collettivo nazionale di lavoro 15 luglio 2010 di seguito richiamato;
- VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l’attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area V della dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 15 luglio 2010;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’area Istruzione e Ricerca (ex Area V) per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 8 luglio 2019;
- VISTA la legge 15 luglio 2011, n. 111 di conversione del decreto-legge 6 giugno 2011, n. 98 (come modificata dall’art. 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183), in particolare i commi 5, 5 bis e 5 ter dell’articolo 19, i quali definiscono i criteri per l’individuazione delle istituzioni scolastiche autonome sottodimensionate (costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche), alle quali non possono essere assegnati dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali ed amministrativi (le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome);
- VISTO l’art. 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, che recita testualmente “*Per l’anno scolastico 2021/2022, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 979. Le predette istituzioni scolastiche sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome. Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al primo periodo non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi; con decreto del direttore generale o del dirigente non generale titolare dell’Ufficio Scolastico Regionale competente, il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche*”;
- VISTO l’art. 1, comma 343, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, che recita testualmente “*all’articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole:*



Ministero dell'Istruzione

*Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale – Ufficio V*

«l'anno scolastico 2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024»;

- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante “disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’Università e della Ricerca”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 166 del 30 settembre 2020, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2020, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione e, in particolare, l’art. 7;
- VISTO l’articolo 19-quater del decreto-legge n. 4 del 27 gennaio 2022, convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che ha elevato (dal 30 al 60% dei posti vacanti) - in deroga temporanea al limite fissato in sede contrattuale - il contingente dei posti destinati alla mobilità interregionale dei dirigenti scolastici per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;
- VISTA la nota ministeriale m_pi.AOODGPER.0022253 dell’8 giugno 2022, acquisita al protocollo di questo Ufficio con il numero m_pi.AOODRMA,0012656 del 9 giugno 2022, che contiene indicazioni operative per l’espletamento della procedura di conferimento e mutamento degli incarichi dirigenziali per l’anno scolastico 2022/2023;
- VISTA la nota di questo Ufficio Scolastico Regionale prot. n. 21972 del 14 giugno 2022 con la quale sono stati comunicati i criteri generali per l’espletamento delle operazioni di conferimento e/o mutamento degli incarichi dirigenziali e di mobilità interregionale, che hanno formato oggetto di informazione nell’incontro con le Organizzazioni Sindacali dell’area dirigenziale Istruzione e Ricerca (ex area V);
- VISTA la legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, che ha integrato, al comma 8 dell’art. 47, le disposizioni di cui all’art. 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall’art. 1, comma 343, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- VISTA la nota ministeriale prot. n. 25442 del 4 luglio 2022, con la quale – alla luce della nuova disciplina per la determinazione del contingente dei posti da destinare alla mobilità interregionale in ingresso – sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di mobilità (entro il 7 luglio 2022);
- ACQUISITI i prescritti assenti alla mobilità interregionale in ingresso verso la regione Lazio rilasciati dai Direttori Generali e Dirigenti titolari degli Uffici Scolastici Regionali delle singole regioni di provenienza;
- CONSIDERATO che le domande pervenute sono state graduate con riferimento all’art. 9, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 15 luglio 2010, con particolare riguardo al rispetto della L. 104/92;
- DATO ATTO che alla data attuale il contingente di posti destinato alla mobilità interregionale in ingresso nella regione Lazio è pari a 32 (trentadue) posti;



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale – Ufficio V

TENUTO CONTO di dover procedere alla concessione dell'assenso alla mobilità interregionale in ingresso nella regione Lazio agli ex aequo del trentaduesimo in graduatoria;

DECRETA

Art. 1

E' concesso l'assenso alla mobilità interregionale in ingresso nella regione Lazio ai dirigenti scolastici elencati, in ordine alfabetico, nella tabella che segue:

n.	Cognome	Nome	Regione di provenienza
01	BATTISTI	ENRICO	EMILIA ROMAGNA
02	CHELINI	PATRIZIA	PIEMONTE
03	CHIARUSI	ILARIA	VENETO
04	CITO	EMANUELA	MARCHE
05	COLANGELO	GIUSEPPE	LIGURIA
06	COPPOLELLI	ANNA	EMILIA ROMAGNA
07	CORRADI	LUISIANA	VENETO
08	DE ANGELIS	DOMENICO	TOSCANA
09	DE CARLI	MARIANNA	TOSCANA
10	DIPACE	FILOMENA DANIELA	VENETO
11	DURANTE	BARBARA	TOSCANA
12	FATIGANTI	PAOLO	UMBRIA
13	FELLI	CARLA	UMBRIA
14	FORCINA	COSTANTINO	EMILIA ROMAGNA
15	FRANZINO	DANIELA	PIEMONTE
16	GARRA	RICCARDA	TOSCANA
17	MARRA	ROSSELLA	EMILIA ROMAGNA
18	MASOCCO	BARBARA	EMILIA ROMAGNA
19	MATTAROLO	ANNARITA	TOSCANA
20	MONTI	ANITA	EMILIA ROMAGNA
21	MORELLI	MARIELLA	TOSCANA
22	NIGRO	ROSALIA	VENETO
23	ORTENZI	FRANCESCA	TOSCANA
24	PERNA	MARA	LOMBARDIA
25	PISANI	FRANCESCA	VENETO
26	ROSSI	GIUSEPPINA	TOSCANA
27	SANTULLI	GIOVANNI	UMBRIA
28	SOTTILE	CRISTIANA	VENETO
29	STORTI	DANIELE	VENETO
30	SUPERCHI	LAURA	TOSCANA
31	TRAUZZI	FRANCESCO	MARCHE
32	VENNARUCCI	ARIANNA	LOMBARDIA
33	ZOTTOLA	SABRINA	TOSCANA



Ministero dell' Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale – Ufficio V

Art. 2

Avverso il presente provvedimento, che ha valore di notifica, è ammesso ricorso al Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, fatta salva la possibilità del tentativo di conciliazione.

Il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale di questo Ufficio Scolastico Regionale www.usrlazio.it ed è inviato alle Direzioni Generali degli altri Uffici Scolastici Regionali.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Rocco Pinneri